



TRIBUNALE DI CUNEO

Il Giudice

Vista la proposta di accordo di composizione della crisi presentata da Boj Sandra, in qualità di socia accomandataria della TSI s.a.s. di Boj Sandra in liquidazione, con sede in Cuneo;
vista la documentazione depositata;
rilevato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 27.01.2012, n. 3;
visto l'art. 10 l. n. 3/2012

FISSA

per la comparizione del debitore istante e dei creditori l'udienza del

02.09.2021, ore 11,30

dispone

la comunicazione della proposta e del presente decreto ai creditori almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art. 10, 1° comma, l. 3/2012, a cura del debitore istante;

avvisa

i creditori che possono far pervenire, con le modalità previste dall'art. 11, 1° comma, l. n. 3/2012, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta, almeno dieci giorni prima dell'udienza sopra fissata; in mancanza di tale dichiarazione, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

stabilisce

la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del Tribunale di Cuneo e nel Registro delle Imprese,

ordina

la trascrizione del presente decreto sugli immobili oggetto della proposta, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

dispone

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Si comunichi.

Cuneo 16/06/2021

Il Giudice

dr. Rodolfo Magri

